

**Estremi:** **Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia), sez. VIII, 09/11/2017, n. 4405** [Vedi sentenza](#)**Parti:** COMUNE DI PALERMO C. AG. R.P.R. S.P.A**Fonti:** Redazione Giuffrè 2018**Classificazione:** [IMPRESA E IMPRENDITORE - Registro delle imprese](#)
[SOCIETÀ IN GENERE - In genere](#)

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società

Qualora all'**estinzione** della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'**estinzione** della società medesima, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio. Se l'**estinzione** della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'[art. 299 c.p.c.](#), con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Correlazioni: **Legislazione Correlata (2)**» [Codice Civile, Art. 2495](#)» [Codice di Procedura Civile, Art. 299](#)**Doc. associati:** » [Documenti con la stessa classificazione](#)» [Bibliografia Correlata](#)» [Riferimenti Legislativi](#)